

Allegato "A" al N.

STATUTO

Art. 1- Costituzione

È costituita, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 117/2017, la Fondazione denominata
"FONDAZIONE GPO ENTE DEL TERZO SETTORE"

La Fondazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo E.T.S. o la locuzione Ente del Terzo Settore nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nella comunicazioni al pubblico

Art. 2 Sede

La Fondazione ha sede nel Comune di Crodo, frazione Viceno (Verbania)

Il Consiglio Generale può trasferire la sede nell'ambito dello

Art. 3 - Scopo

La Fondazione, senza alcuna finalità di lucro, persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale e di interesse generale, con particolare riferimento allo sviluppo sociale e culturale della Alta Valle Ossola, ai sensi dell'articolo 5 del Dlgs 117/2017.

Per il raggiungimento di tale scopo, la Fondazione si occupa di sostenere i giovani residenti in Alta Valle Ossola per sviluppare nuove attività, promuovere progetti di studio idonei allo sviluppo delle sopra dette attività, sostenere ogni iniziativa idonea a promuovere i risultati ottenuti nonché svolgere ogni altra attività funzionale al perseguimento delle proprie finalità

Art. 4 Attività

Nell'ambito dello scopo sopra indicato, la Fondazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

lettera e) art. 5 Dlgs 117/2017: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

lettera f) art. 5 Dlgs 117/2017: interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

lettera i) art. 5 Dlgs 117/2017: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera k) art. 5 Dlgs 117/2017: organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

La Fondazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Articolo 5 - Volontari

La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio Generale secondo quanto previsto dal Decreto MISE del 6 ottobre 2021. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione o dei progetti della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le

proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

Art. 6 - Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente ed il Vice Presidente
- il Comitato dei Garanti
- l'Organo di Controllo

Art. 7 Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio Generale è composto dai Consiglieri della Fondazione, in numero minimo di 5 (cinque) e massimo di 9 (nove) secondo le determinazioni assunte in sede di nomina e dura in carica per tre esercizi economico e finanziari, ossia scadono in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio.

Se il numero dei Consiglieri, durante il loro mandato, scende al di sotto del numero previsto in sede di nomina il Consiglio di Amministrazione deve procedere al reintegro dei Consiglieri mancanti, mediante cooptazione, entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento.

I Consiglieri cooptati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio cui fanno parte.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto di norma dal proprio Presidente

Il Vice Presidente, nominato dal Consiglio, svolge pro tempore le funzioni del Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.

Il Presidente nomina all'interno del Consiglio Generale un Segretario cui compete la redazione dei verbali delle riunioni.

Si riunisce almeno due volte l'anno, convocato dal Presidente, e ogni qualvolta venga richiesto dalla maggioranza dei propri componenti. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di indirizzo e le competenze necessarie per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ed in particolare:

- * approva il rapporto annuale programmatico e di attività, nonché i bilanci consuntivi e di previsione;
- * delibera le modifiche dello Statuto, approva i regolamenti interni e di organizzazione nonché altri eventuali regolamenti necessari per il corretto funzionamento della Fondazione;
- * esamina lo stato dell'attività e la situazione economico-finanziaria ogni sei mesi.

Art. 8 - Validità delle adunanze

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri che lo compongono. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti e a voto palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di modifiche aventi per oggetto il presente statuto è richiesta la presenza di 2/3 dei componenti e la delibera avviene con maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora ve ne sia necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- (i) che sia consentito a chi presiede la riunione di identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- (ii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Art. 9 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o altro strumento di comunicazione che assicuri la prova della avvenuta ricezione, inviato agli interessati almeno sette giorni prima dell'adunanza o con messaggio di posta elettronica almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza, all'indirizzo dichiarato dai componenti e trascritto sui libri sociali, contenente gli argomenti all'ordine del

giorno.

In caso di improrogabile urgenza detto avviso potrà essere inviato due giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, anche se non convocato con le modalità sopra indicate, con la presenza della totalità dei Consiglieri e dei componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio si raduna di norma presso la Sede o altrove, se è necessario, ma comunque nell'Unione Europea.

Il Consiglio si riunisce di norma in seduta ordinaria tutte le volte che si rende necessario per la gestione della Fondazione e comunque in occasione dell'approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo e della verifica delle linee guida e delle strategie della Fondazione. È inoltre convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno per l'interesse della Fondazione, oppure su richiesta scritta di un terzo dei Consiglieri in carica o del revisore dei conti o dell'Organo di Controllo. Il Consiglio Generale tiene ed aggiorna il Registro dei volontari di cui all'articolo 5

Alle riunioni devono essere invitati a partecipare anche i componenti dell'Organo di Controllo e l'organo di Revisione.

Art. 10 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato tra i Fondatori in sede di atto costitutivo.

Successivamente il Presidente è scelto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, tutti i poteri di firma libera per l'ordinaria amministrazione della Fondazione. Inoltre il Presidente ha i seguenti poteri:

- a) convoca il Consiglio di Amministrazione che presiede proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
- b) firma gli atti e quanto altro occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- c) coordina le attività degli organi della Fondazione e sorveglia il buon andamento amministrativo della stessa;
- d) cura l'osservanza dello Statuto e ne propone la modifica qualora si rendesse necessario;
- e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
- f) adotta, in caso di motivata urgenza, ogni provvedimento di ordinaria e di straordinaria amministrazione opportuno sottoponendolo nel più breve tempo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, può delegare, con apposita delibera, ulteriori poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può delegare i propri compiti al Vice Presidente. Il Vice Presidente surroga il Presidente stesso in caso di assenza o impedimento. La firma libera del Vicepresidente attesta automaticamente l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Articolo 11 - Comitato dei Garanti

11.1 Il Comitato dei Garanti è formato inizialmente dai Fondatori, può essere allargato con deliberazione presa a maggioranza dei due terzi dei componenti il Comitato.

Tutti i componenti restano in carica sino a dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità, ovvero sino al compimento del settantacinquesimo anno di età.

Il componente/fondatore che per qualunque causa sia venuto a cessare può essere sostituito da altra persona cooptata dal Comitato stesso a maggioranza dei due terzi, scelto preferibilmente tra fra gli eredi del componente/fondatore cessato.

Il Comitato dei Garanti si compone quanto meno di tre persone.

9.2 Il Comitato dei Garanti, è il custode ed il garante delle finalità istituzionali della Fondazione.

Al medesimo spettano le seguenti competenze:

a) nominare il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo.

b) ratificare le deliberazioni di modifica di statuto e quelle che determinano lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio

Può eleggere nel suo seno un Presidente.

Art. 11 - Compensi per i componenti degli organi amministrativi e di controllo

Ai componenti del Consiglio di Amministratori non spetta alcun compenso per l'attività svolta, salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'Ufficio ricoperto. Con specifica delibera consiliare possono essere attribuite remunerazioni a componenti ai quali vengono affidati incarichi particolari, e comunque entro i limiti di cui al Dlgs 117/2017.

Articolo 12 - Requisiti di onorabilità

10.1. I soggetti che assumono le cariche sociali devono essere in possesso, oltre a quanto prescritto dal Codice Civile, dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

10.2. Il venir meno dei citati requisiti nel corso della carica sociale costituisce causa di decadenza del soggetto dalla carica stessa.

10.3. Sono considerati requisiti di onorabilità:

a) non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni definitive di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689, per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la pubblica fede, contro l'economia pubblica, o per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;

b) non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni e integrazioni;

c) non aver subito provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la sospensione dagli albi professionali di eventuale appartenenza.

10.4. I soggetti destinati a rivestire le cariche sociali debbono inoltre essere scelti preferibilmente tra soggetti che si siano impegnati o contraddistinti in campo sociale o culturale.

10.5. Non possono rivestire cariche sociali gli amministratori o i soci di enti che hanno per oggetto sociale attività incompatibili o comunque contrastanti con lo scopo e le attività della Fondazione.

Art. 13 - Organo di controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge ovvero qualora sia ritenuto opportuno il Comitato dei Garanti nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione

B) Composizione

Se collegiale è composto di tre membri scelti fra persone almeno una delle quali deve essere iscritta nell'apposito Registro dei Revisori Legali.

I componenti l'Organo di controllo durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di controllo non può coincidere con quella del Consiglio di Amministrazione; per ottenere ciò è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del c.c..

La funzione di componente l'organo di controllo è incompatibile con quella di componente il

Consiglio di Amministrazione.

c) Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno il Consiglio di Amministrazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di controllo; in tal caso i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 14 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto dalle oblazioni fatte in sede costitutiva nell'entità minima di Euro 30.000,00 (trentamila/00) nonché:

- dagli avanzi di bilancio ad esso destinati dal Consiglio di Amministrazione o dalle altre entrate
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio Generale può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati.

Art. 15 - Entrate ed esercizio finanziario

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori e dei membri benemeriti e dei terzi.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione, ai componenti degli organi ed ai dipendenti della Fondazione, in qualsiasi forma, anche indiretta nel rispetto delle disposizione del Dlgs 117/2017 di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Conto consuntivo dell'esercizio precedente e il preventivo per quello successivo devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione

entro 120 giorni (ovvero 180 in casi di necessità) dall'inizio di ogni anno.

L'ordinamento, la gestione e la contabilità delle strutture e dei servizi della Fondazione e le attribuzioni dei responsabili delle strutture e dei servizi stessi, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Estinzione della Fondazione

La Fondazione può estinguersi o trasformarsi ai sensi degli artt. 27 e 28 C.C.ed ai sensi del Dlgs 117/2017 nel caso in cui gli scopi per i quali era stata costituita siano divenuti impossibili a raggiungersi o di scarsa utilità o il patrimonio è divenuto insufficiente. In tali casi il Consiglio di Amministrazione delibera sulla estinzione o la trasformazione della Fondazione. L'estinzione o la trasformazione della Fondazione deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio, inoltre, delibera la nomina di uno o più liquidatori. In caso di estinzione, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ad altra Fondazione aventi analoghe finalità o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23/12/1996,